

RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO 19 APRILE 2020

INDIZIONE DI GARA IN PROCEDURA SEMPLIFICATA E DI MASSIMA URGENZA PER L'ACQUISIZIONE DI KIT, REAGENTI E CONSUMABILI PER L'EFFETTUAZIONE DI 150.000 TEST SIEROLOGICI FINALIZZATI A UN'INDAGINE CAMPIONE SULLA DIFFUSIONE DELL'INFEZIONE DA SARS-COV-2

NUMERO	QUESITO	CHIARIMENTO
1	Si richiede cortesemente di chiarire i requisiti di affidabilità richiesti in art. 4 comma 1. In particolare, si richiede di chiarire se occorrano requisiti specifici di fatturato globale, fatturato simile, referenze bancarie o altri elementi tecnici.	Relativamente ai requisiti tecnici ed economici la norma di riferimento del D.Lgs. n. 50/2016 è l'art. 83. In assenza di una specifica previsione nel bando di gara, deve intendersi che il possesso di tali requisiti è dimostrabile dall'interessato con tutti i mezzi a sua disposizione. In particolare, per il requisito della capacità economica il comma 5 dell'art. 83 innanzi citato indica come limite massimo il doppio del valore dell'appalto. Di converso e logicamente il minimo deve intendersi almeno pari al valore dell'appalto. Data la "specialità" del bando e l'esigenza di massima semplificazione anche la capacità economica può essere attestata liberamente, ma è chiaro che è preferibile una delle modalità indicate dallo stesso Codice, all'art. 86, comma 4, e allegato XVII, parte 1^.
2	In riferimento alla procedura in oggetto, siamo a richiederVi se è possibile partecipare in qualità di rivenditori nazionali.	La "call" è aperta specificamente alle sole aziende produttrici dei materiali sanitari richiesti, sia nazionali che extranazionali, anche al fine di verificarne la qualificazione tecnica (oltre alla capacità economica) Una azienda importatrice può attivare l'iniziativa di quella produttrice ed essere da questa eventualmente autorizzata a presentare l'offerta come suo agente, ricordando che va comunque attestata la capacità tecnica ed economica dell'azienda produttrice oltre che la qualificazione dell'agente.
3	Si richiede un chiarimento relativo alle seguenti requisiti minimi richiesti: c) Una specificità dei test non inferiore al 95%; d) Una sensibilità dei test non inferiore al 90 %	Per il concetto di "specificità" e di "sensibilità" di un test si rinvia alle definizioni utilizzate comunemente per la valutazione dei test diagnostici
4	In merito alla partecipazione del bando per l'effettuazione dei 150.000 test sierologici, e volevo	Si rinvia all'art 5 "Modalità di inoltro delle offerte" del bando, che cita "Le offerte, corredate della documentazione occorrente, andranno indirizzate, in formato PDF, al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19, esclusivamente mediante

	<p>sapere dove posso trovare il modulo per la partecipazione di questa gara.</p>	<p><i>casella di posta elettronica certificata: commissarioemergenzacovid19@pec.governo.it. Il documento recante l'offerta qualitativa (descrizione del prodotto e dei suoi requisiti qualitativi, come previsti nel punto 3) e quello recante l'offerta economica dovranno essere sottoscritti digitalmente."</i></p>
<p>5</p>	<p>Le scrivo in merito alla suddetta Procedura per chiederLe se potremmo avere i requisiti per la partecipazione al Bando di Gara indetto; infatti, leggendo le caratteristiche dei Kit sierologici richiesti non rientreremmo nelle caratteristiche specifiche indicate, ma poiché rappresentiamo anche per l'Italia un'Azienda leader mondiale del settore, volevamo chiederle se questa soluzione possa essere almeno presa in considerazione così come quelle descritte nel Vs Bando di Gara.</p>	<p>La "call" è aperta specificamente alle sole aziende produttrici dei materiali sanitari richiesti, sia nazionali che extranazionali, anche al fine di verificarne la qualificazione tecnica (oltre alla capacità economica) Una azienda importatrice può attivare l'iniziativa di quella produttrice ed essere da questa eventualmente autorizzata a presentare l'offerta come suo agente, ricordando che va comunque attestata la capacità tecnica ed economica dell'azienda produttrice oltre che la qualificazione dell'agente.</p> <p>Al riguardo il bando di gara è inequivoco circa la tipologia dei prodotti richiesti. Tuttavia, poiché l'esclusione dalla gara deve essere deliberata dalla Commissione esaminatrice, non si può in questa sede anticiparne il giudizio, sicché la valutazione se inviare l'offerta e affrontare tale giudizio è rimessa, in questa fase, al produttore.</p>